



TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 275/2023

Verbale di Udienza “cartolare” del *Data_1*

Il giudice dott. Sossio Pellecchia,

letto l’art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;

verificata con esito positivo l’avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell’ordinanza organizzativa indicata della summenzionata norma;

dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte a cura di parte attrice;

P.Q.M.

alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell’udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 275/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo n. 1052/2022 del Tribunale di Avellino" e vertente

TRA

Parte_1 , C.F.: *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'avv. *[...]*

Avvocato_1 in virtù di procura in atti,

OPPONENTE

E

Controparte_1 (P. Iva *Org_1* *Num_1* , C.F.: *Num_2* , rappresentata e difesa dagli avv.ti *Avvocato_2* e *Avvocato_3* in virtù di procura in atti,

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti e verbali di udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente *Parte_1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1052/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 02-*Data_2* , con il quale gli è stato intimato il pagamento in favore della *Controparte_1* della somma di € 7.949,56 oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 145,50, per esborsi ed € 540,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'assenza del tentativo obbligatorio di mediazione; l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni, come contemplato dall'art. 644 c.p.c; la mancanza di prova documentale della pretesa creditoria e della cessione del credito.

Per tali motivi ha chiesto: <<1) *In via preliminare disporre la mediazione obbligatoria; 2) Revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo ab origine i presupposti per la sua concessione; 3) Di conseguenza rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, essendo divenuto inefficace il decreto per essere stato notificato oltre il termine di 60 gg ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e per giunta di pronta soluzione; 4) Accertare che la opposta non ha fornito prova di aver effettivamente erogato le somme di cui ai contratti per cui è causa; 5) Accertare e dichiarare che la controparte non fornito compiuta prova dell'intervenuta cessione del credito; 6) Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio in favore del difensore anti-statario>>.*

L'opposta, costituitasi, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e il rigetto dell'opposizione perché infondata ed ha chiesto: <<*In via pregiudiziale, di rito*

-dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa; In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per le ragioni di cui in narrativa e concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1052/2022 del Data_2 RG n. 3183/2022 emesso dal Tribunale di Avellino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla CP_1 il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1052/2022 del Data_2 RG n. 3183/2022 emesso dal Tribunale di Avellino In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1 al pagamento in favore della società [...] CP_2 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende>>.

Rilevata la tempestività dell'opposizione e ritenuta documentalmente provata la legittimazione attiva dell'opposta cessionaria, il giudice ha denegato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura di mediazione, prevista nel caso di specie quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs n. 28/2010.

All'udienza del Data_3, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, come peraltro ammesso dalla stessa parte opposta nelle note di trattazione scritta con cui ha chiesto, altresì, la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.

2. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.

Come sopra esposto, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.

L'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm., prevede che per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, come nella fattispecie in esame, è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, dottrina e giurisprudenza si sono divise in ordine al soggetto su cui dovesse ricadere l'onere di introdurre la mediazione obbligatoria.

Invero, fermo restando che il creditore non ha l'onere di introdurre il procedimento di mediazione prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, non risultava pacifico se l'introduzione della mediazione incombesse sull'opponente il quale ha l'interesse a che si accerti l'illegittimità del decreto ingiuntivo o sull'opposto che è comunque considerato attore in senso sostanziale nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596/2020, nel comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla proponibilità dell'azione ed, in particolare sul soggetto, ovvero sulla parte processuale, cui spetta di introdurre il procedimento di mediazione, hanno statuito che: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Per quanto attiene al dato normativo, le Sezioni Unite ricavano, dal contenuto degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010, che è la stessa legge a porre l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a carico dell'attore ossia di chi assume l'iniziativa processuale, non potendo dubitarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto, attore in senso sostanziale.

Non a caso, infatti l'art. 643, comma 3 c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, che deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, rientrante nel III scaglione di riferimento, dell'attività processuale effettivamente svolta e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda dell'opposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1052/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data *Data_4* ;
- condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. [...] *Avvocato_4* dichiaratosi antistatario.

Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia